



## Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto

Ord.za n. 10 /2019

# ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE



### CAPO I Norme generali

#### Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione

- La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.
- Salvo diversa e specifica indicazione la presente Ordinanza si applica durante la *stagione balneare* così come definita dalla Regione Siciliana<sup>1</sup> e riguarda le seguenti zone del pubblico demanio marittimo:
  - Cosfa compresa fra i Comuni di Riposto e Calatabiano (Circondario Marittimo di Riposto).

3. La zona di mare antistante la *costa* di cui al comma 2 è parte del Compartimento Marittimo di Catania e si applicano, pertanto, le norme di cui al Capo II dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Catania (nr 15/2019 in data 15/05/2019). All'interno della presente Ordinanza, per praticità di consultazione, è integralmente trascritto il Capo II dell'Ordinanza di Catania

#### Articolo 2 - Definizioni

...omissis...

### CAPO II Limiti della navigazione e della balneazione

#### Articolo 3 – Zona di mare riservata ai bagnanti

- La zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla *costa* e di 100 metri dalle *coste a picco*, così come definite all'articolo 2, pt.4, è destinata esclusivamente alla balneazione negli orari stabiliti dal competente Servizio Regionale

#### Articolo 4 – Segnalamenti nella Zona di mare riservata ai bagnanti

- All'interno della zona di mare di cui all'articolo 3, i *titolari delle strutture balneari* ed i comuni per le spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 15) assicurano l'apposizione dei seguenti segnalamenti mediante gavitelli ancorati saldamente al fondo:
  - La zona di mare riservata ai *bagnanti* (articolo 3) è segnalata con gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 centimetri sulla superficie del mare, posti parallelamente alla linea di *costa* a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del *fronte mare* (comunque in numero non inferiore a 2). Se il *fronte mare* è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con 3 gavitelli equidistanti. È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto. Il significato dei gavitelli rossi è inserito nel cartello di cui all'articolo 10, co. 3, con la seguente dicitura: “Gavitelli rossi: limite acque riservate alla balneazione - *Red buoys: safe water limit for swimming - Bouées de couleur rouge: limite des eaux réservées uniquement à la baignade*.”. Visto il rapido declivio dei fondali e le profondità elevate presenti sul litorale di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, nel caso in cui a 200 metri non sia possibile posizionare correttamente ed in sicurezza i gavitelli, è facoltà dei *titolari delle strutture balneari* di posizionare gli stessi alla distanza più prossima possibile ai 200 metri, uniformandosi tra di loro, previa comunicazione all'Autorità Marittima (nella quale il concessionario dovrà dichiarare l'impossibilità del posizionamento al limite previsto). Sono fatti salvi i divieti per le unità navali di cui all'articolo 5;
  - Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalinii, canali creati da correnti marine occasionali) tali da creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda ai titolari di segnalare tali pericoli. I titolari delle strutture balneari ed i comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno quindi cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli;
  - Il limite delle acque sicure, corrispondente alla distanza dalla *costa* dove il fondale raggiunge la profondità di 1,60 metri, entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto, è segnalato mediante gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati, parallelamente alla *costa*, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri. I gavitelli/galleggianti posti all'estremità sono saldamente ancorati al fondo. Il significato dei gavitelli bianchi è inserito nel cartello di cui all'articolo 10, co. 3, con la seguente dicitura: “Gavitelli bianchi: limite acque sicure (1,6 mt di fondale) – *White buoys: safe water limit (depth 1.60 metres) - Bouées de couleur blanc: limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre)*.”. Se le *coste* sono a declivio molto rapido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battaglia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battaglia, è apposto un cartello in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese) riportante la dicitura “ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI - balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto - WARNING - DANGER - deep water swimming not suitable for unaccompanied children and inexperienced swimmers - ATTENTION - DANGER – EAU PROFONDE – la baignade ne convient pas pour les mineurs non accompagnés et les nageurs non expérimentés”;
  - I corridoi di lancio sono segnalati con le modalità di cui all'articolo 14.

#### Articolo 5 – Divieti particolari per le unità navali

- Sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jet/v flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili) a distanza inferiore a 300 metri dalla *costa* e a 100 metri dalle *coste a picco*. I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità del limite adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata..
- Sono esclusi dai divieti di cui al comma 1:
  - le unità militari e delle forze di polizia, per le unità di soccorso e per i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità (D.P.R. n.470/1982), che siano chiaramente riconoscibili come tali attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso;
  - i piccoli natanti senza propulsione meccanica (vedasi definizione all'articolo 2, pt.7);
  - tutte le unità esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio (se presenti e conformi a norma dell'articolo 14).
- Nelle ipotesi di cui al comma 2, all'interno dell'area riservata alla balneazione, la navigazione avviene con assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai bagnanti presenti. Le unità adottano tutte le misure necessarie affinché il passaggio venga opportunamente segnalato.
- Le moto d'acqua hanno l'obbligo di navigare a non meno di 400 metri di distanza dalla *costa*.
- Ai sensi dell'articolo 91 del Decreto nr. 146/2008 citato in premessa, tutte le unità navali devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento dei subacquei.
- Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza relativamente alla navigazione da diporto si rimanda alle specifiche norme in vigore ed alle Ordinanze locali.

#### Articolo 6 – Limiti alla navigazione entro 1000 metri dalla costa

- Nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 100 metri ed i 500 metri dalle *coste a picco*, tutte le unità navigano con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi.
- Sono escluse dalla prescrizione di cui al comma 1 le unità di cui all'articolo 5, comma 2, lett a), con le precauzioni indicate nel medesimo articolo.

#### Articolo 7 – Divieti ed obblighi a carico dei bagnanti

- La balneazione è vietata per tutto l'anno solare:
  - all'interno dei porti fino a 100 metri misurati dall'imboccatura e dai fanali di ingresso in tutte le direzioni ed all'interno dei sistemi di instradamento obbligatorio del traffico ove esistenti;
  - fuori dai Porti, in prossimità di punti d'ormeggio, passerelle, campi boe, moli fissi o galleggianti (se utilizzati da unità navali di qualsiasi natura) e dagli scivoli/rampe/scali di alaggio (durante l'utilizzo), per una distanza di 50 metri;
  - nelle rade/zone di ancoraggio;
  - a meno di 200 metri dalle navi commerciali alla fonda;
  - all'interno dei corridoi di lancio conformi ed opportunamente segnalati;
  - a meno di 10 metri dalle unità che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a);
  - in corrispondenza delle foci dei fiumi e dei torrenti fino a 50 metri dalla *costa*;
  - a meno di 200 metri da insediamenti industriali che prelevano/scaricano acqua in mare. I punti di prelievo/scarico sono opportunamente segnalati dai titolari degli insediamenti attraverso cartellonistica monitoria posta in prossimità dell'inizio del divieto;
  - i) a meno di 200 metri da impianti di itticoltura e mitilicoltura;
  - j) all'interno delle zone di mare interdette alla navigazione in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità. A tal proposito i Sigg. Sindaci dei citati comuni rivieraschi sono pregati di apporre idonei cartelli monitori
- I nuotatori, fuori dalle acque riservate alla balneazione, utilizzano i segnalamenti previsti per le attività subacquee o indossano una calottina rossa.
- Fatti salvi divieti specifici, in prossimità delle *coste a picco* sul mare e delle falesie è vietata la sosta, il transito e qualsiasi attività che comporti la permanenza di mezzi, persone e/o cose:
  - A meno di 10 metri dal ciglio;
  - A meno di 10 metri dal piede, alla base, e comunque in tutte le zone ove siano presenti accumuli di materiale franato.

### CAPO III Erogazione del servizio di salvamento

#### Articolo 8 - Servizio di salvamento - generalità

- I *titolari delle strutture balneari* e i *Comuni* nelle spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'art. 15) hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
- Il consorzio fra diverse strutture balneari per il servizio di salvamento è preventivamente comunicato, con l'utilizzo dell'allegato 3 all'Autorità Marittima che ha facoltà di dettare specifiche prescrizioni sulle modalità di erogazione.
- Le risorse impiegate umane e strumentali nel servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo, costituiscono articolazione specialistica censita nell'ambito della locale pianificazione SAR con cui vige l'obbligo di collaborazione.
- ...omissis...
- ...omissis...
- Ad integrazione del servizio di salvamento ordinario, di cui ai commi precedenti, è possibile organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio che preveda l'impiego di unità cinofile, munite di idoneo brevetto. Il servizio di salvataggio mediante unità cinofile è effettuato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti (art.2, co.1, pt.1). L'attivazione e le modalità di erogazione del servizio di cui al presente comma sono preventivamente comunicate all'Autorità Marittima, al Comune ed all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente, che hanno facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni.

#### Articolo 9 - Servizio di salvamento - assistenti bagnanti

- Il servizio all'interno delle strutture balneari è assicurato contemporaneamente da non meno di due *assistenti bagnanti* fino a 160 metri di *fronte mare*. Se il *fronte mare* è superiore, è impiegato un ulteriore *assistente bagnanti* ogni 80 metri o frazione.
- Il servizio di salvamento è assicurato, inoltre, per ogni piscina presente all'interno della struttura balneare con personale diverso da quello addetto al salvamento in mare, secondo le modalità dettate dalla Regione Siciliana. Se la piscina è chiusa al pubblico, i *Titolari della struttura balneare* curano che ne sia precluso l'accesso in maniera idonea.
- Gli assistenti *bagnanti* di cui al comma 1 non possono essere distolti dal servizio svolto, impiegati in altre mansioni o in luoghi diversi da quelli di competenza come indicati dall'articolo 12, co.1, lett.a). Ogni postazione è sempre vigilata da almeno un *assistente bagnanti*.

#### Articolo 10 - Postazioni degli assistenti ai bagnanti – caratteristiche e dotazioni

- Le postazioni degli *assistenti bagnanti* sono realizzate, a cura dei *Titolari delle strutture balneari*, su idonee piattaforme di osservazione sopraelevate rispetto al livello del mare di almeno 2 metri, sormontate da un ombrellone di colore rosso e collocate in prossimità della battaglia ed in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza.
- Le postazioni di salvataggio sono indicate da apposito pennone sul quale è issata, a cura degli assistenti *bagnanti*, su disposizione del *titolare della struttura balneare* o dell'Autorità Marittima una delle seguenti bandiere:
  - bandiera bianca**: indicante la regolare attivazione della postazione;
  - bandiera gialla**: indicante pericolo minimo dovuto alle condizioni meteo-marine e obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento;
  - bandiera rossa**: indicante balneazione pericolosa per qualsiasi motivo fra cui le condizioni meteo-marine e l'assenza del servizio di salvamento (fuori dagli orari di erogazione obbligatoria del servizio). In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono, inoltre, emanati avvisi con gli altoparlanti (se presenti) o con il megafono in dotazione all'*assistente bagnanti*.
- Presso ogni struttura balneare sono affissi, all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio, cartelli in almeno tre lingue (*italiano/inglese/francese*), indicanti il significato dei gavitelli di cui all'articolo 4, co.1, lett. a)/b) e delle bandiere di segnalazione di cui al comma 2 con le diciture elencate di seguito:

- Bandiera bianca**: tempo buono e regolare attivazione della postazione - *White flag: good weather conditions, lifeguard on duty - Drapeau blanc: beau temps et surveillance assurée.*.”;
- Bandiera rossa**: balneazione pericolosa per avverse condizioni meteomarine o per assenza del servizio di salvataggio. Pericoloso l'uso dei natanti e divieto di noleggio di mosconi, pedalonì, tavole a vela e simili - *Red flag: danger, for swimming due to bad weather and/or sea conditions or no lifeguard on duty. No boating and no use of rubber dinghies; no hiring of rafts, pedal boats, windsurf boards or similar – Drapeau rouge: baignade dangereuse en raison des mauvaises conditions météorologiques et maritimes ou en raison de l'absence de surveillance. L'utilisation des engins de plage, des planches à voile et similaires est dangereuse*”;
- Bandiera gialla**: causa forte vento, divieto di mantenere aperti gli ombrelloni - *Yellow flag: strong wind. It is forbidden to have beach umbrellas open - Drapeau jaune: en raison du vent fort, il est interdit de garder ouvert les parasols*”;

- Ogni postazione di *assistente bagnanti* è dotata delle seguenti dotazioni immediatamente disponibili all'uso:
  - 1 binocolo;
  - 1 fischietto;
  - 1 maschera e snorkel;
  - 1 paio di pinne da salvamento (o mezza pinne);
  - 1 megafono funzionante;
  - 1 rullo, fissato su palo alla terra ferma, con 200 metri di sagola galleggiante, all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un *rescue can* o un *rescue tube*;
  - casco di protezione e calzature antiscivolo per ogni assistente bagnante (solo se la costa di cui è composto il fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa).

#### Articolo 11 - Mezzo nautico adibito al salvataggio

- Presso ogni struttura balneare è assicurata la presenza di un pattino di salvataggio, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "salvataggio" o simili. L'unità in nessun caso è destinata ad altri usi.
- Il mezzo è posizionato direttamente sulla battaglia o comunque in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permette una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua.
- Il pattino, quando è attivo il servizio di salvamento, è tenuto sempre armato (con remi e scalmi) ed è dotato di:
  - un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
  - un mezzo marinaio/gaffa;
  - un'anora.
- Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, è facoltà del *titolare della struttura balneare* utilizzare una moto d'acqua, ad integrazione del pattino, quale unità adibita esclusivamente al soccorso e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, alle seguenti condizioni.
  - Dovrà essere preventivamente presentata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
    - I nominativi ed i relativi titoli (patente nautica - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio) del personale da impiegare;
    - Caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
    - Polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
    - Dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
  - Dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio della moto d'acqua entro il quale può essere ancorato o, in alternativa sostarvi (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita anche in piena stagione balneare, e permetterà all'operatore in fase di rientro, di avere uno spazio per potere operare in sicurezza); L'uscita e il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà mai essere superiore ai 6 nodi;
  - La moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati dell'unità;
  - La moto d'acqua dovrà essere armata con un conduttore munito di patente nautica ed un assistente bagnante munito di brevetto;
  - La moto d'acqua dovrà essere dotata di barella per il salvamento, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi (di tipo omologato).

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.);

#### Articolo 12 – Obblighi specifici in capo agli assistenti bagnanti

- L'assistente bagnanti, a norma dell'art. 359 C.P., nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni (come disposto con Sentenza n.13589 datata 12.06.2006 della Suprema Corte di Cassazione).
- L'*assistente bagnanti*, fatti salvi gli obblighi in capo ai *titolari delle strutture balneari*, rispetta le seguenti prescrizioni rispondendo personalmente delle violazioni
  - stazione nelle aree di competenza: sulla postazione, sulla battaglia o, in mare, sul pattino di salvataggio, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 9, co.3;
  - porta sempre con sé, se si allontana per qualsiasi motivo dalla postazione di salvataggio, il *rescue can* o il *rescue tube* o il salvagente anulare;
  - indossa una maglietta/canotta di colore rosso con la scritta "salvataggio" o simili con caratteri maiuscoli di colore bianco ed il fischietto;
  - posiziona le dotazioni di cui all'articolo 10 in modo tale che siano immediatamente disponibili nei luoghi previsti dalla presente Ordinanza e cura che il mezzo nautico adibito al soccorso sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature necessarie ai sensi dell'articolo 11;
  - issa una bandiera sul pennone della postazione con le modalità di cui all'articolo 10.
  - Vigila che non venga occupata, in particolare con mezzi nautici, la fascia di arenile fino a 5 metri dalla battaglia che è destinata esclusivamente al libero transito degli utenti ed al transito dei mezzi impiegati in interventi di soccorso. In tale fascia sono inibite installazioni di qualsiasi genere, la collocazione di ombrelloni, sedie sdraio o qualsiasi altro ostacolo alle esigenze di sicurezza o salvaguardia della pubblica incolumità, così come vietati dal D.D.G. n.476/2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

#### Articolo 13 – Altre dotazioni della struttura balneare

- ...omissis...
- È facoltà dei *titolari delle strutture balneari* dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato da apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità. Se tale facoltà viene esercitata, i *titolari di strutture balneari* hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto abilitato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), secondo le norme vigenti.

3. ...omissis...

#### Articolo 14 - Corridoi di lancio

...omissis...

#### Articolo 15 – Obblighi e facoltà dei Comuni costieri sulle spiagge libere

- I Comuni costieri, sulle spiagge libere (*costa*, art.2, pt.2), assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, 11 e 12 ed appongono le segnalazioni delle zone marittime previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) e b).
- I Comuni che non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare di cui all'articolo 4, co.1, lett. a)-b), provvedono all'apposizione di idonea segnaletica monitoria riportante i seguenti avvisi:

- ATTENZIONE*
- balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio – *Swimming not safe. No lifeguard - Baignade dangereuse à cause de manqué de service de secours appropriés*;
  - limite acque interdette alla navigazione non segnalato – *Safe water boundary not marked - Limite des eaux interdites à la navigation non signalée*;
  - limite acque sicure (profondità 1,60 metri) non segnalato – *Safe water limit (depth 1.60 meters) not marked - Limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre) non signalée.*
- ...omissis...

### CAPO IV Disposizioni Finali

#### Sezione 1 – Altri divieti

#### Articolo 16 - Disposizioni particolari per la pesca

- Il presente articolo detta prescrizioni per l'esercizio della pesca sportiva e professionale vigenti nei giorni e orari definiti dalla Regione Siciliana per la balneazione (1 maggio – 30 ottobre, dalle 09.00 alle 19.00). Si rimanda, per la disciplina integrale della materia, alla normativa vigente fra cui, in particolare, il D.P.R. nr.1639/68.
- È vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca dalla *costa* o da natanti all'interno dell'area riservata alla balneazione. Eventuali deroghe sono concesse per manifestazioni sportive preventivamente autorizzate secondo Legge e disciplinate da apposite Ordinanze.
- E' vietato attraversare l'area riservata alla balneazione con fucile subacqueo carico (anche se in immersione).
- Per l'intero anno solare la pesca è vietata nelle zone dove vige il divieto di balneazione a norma dell'articolo 7.

#### Articolo 17 – Altri divieti vigenti durante la stagione balneare

- Nel corso della *stagione balneare* è inoltre vietato:
  - Decollare/atterrare sulla *costa* e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi similari;
  - Sorvolare le spiagge e la zona riservata fino a 1000 metri dalla *costa* con qualunque tipo di aeromobile a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi).

#### Sezione 2 – Divulgazione e norme procedurali

#### Articolo 18 – Entrata in vigore

...omissis...

#### Articolo 19 - Obbligo di affissione

- La presente Ordinanza è esposta dai titolari delle strutture balneari all'ingresso delle strutture turistico-balneari e dai titolari delle strutture destinate alla nautica da diporto in formato 70 x 100 cm (allegato 5).

#### Articolo 20 - Sanzioni e diffide

- In caso di violazione di una delle prescrizioni di cui al Capo III, il titolare della struttura balneare, fatte salve le sanzioni previste, viene diffidato a:
  - adottare con immediatezza tutte le misure necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza;
  - issare la bandiera rossa sulla postazione dell'assistente bagnante sino al ripristino delle previste condizioni di sicurezza;

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito a norma dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171 per le violazioni inerenti la navigazione da diporto, nonché ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e quanto applicabile, a norma del D. Lgs. 04/2012 del 09/01/2012 per le violazioni in materia di pesca.

IL CAPO DEL  
CIRCONDARIO MARITTIMO DI RIPOSTO  
Tenente di Vascello (CP)Anthea CAMPANELLA

<sup>1</sup> Al momento della emanazione della presente Ordinanza, inizio il 1 maggio e termine il 31 ottobre con orario compreso fra le ore 09:00 e le ore 19:00, ai sensi del D.D.G. n. 476/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente.